



TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Liquidazione controllata: [REDACTED] (n. 7/2024)

Giudice delegato: dott.ssa Claudia Tordo Caprioli

Liquidatore: dott.ssa Elisa Cecchetti

Oggetto: istanza per la determinazione della quota di stipendio e guadagno da attività lavorativa da non acquisirsi all'attivo depositata dal liquidatore in data 25/11/2024

Il g.d.,

letta l'istanza presentata in data 25/11/2024 dal liquidatore, il quale chiede che venga fissato il limite entro il quale lo stipendio percepito dal debitore non deve acquisirsi all'attivo della procedura, quantificando le spese familiari in € 2.201,00 mensili;

vista la delega a provvedere ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII (cfr. Trib. Modena 19 giugno 2024 e di Trib. Treviso, 25 settembre 2023) contenuta nella sentenza n. 23/2024, pubblicata il 12.9.2024;

viste le analogie con l'art. 146 CCII in tema di liquidazione giudiziale, che ricalca il previgente art. 46 l.f.;

premesso, quindi, che con tale decreto il giudice delegato non dispone in merito all'acquisizione o meno all'attivo di un determinato stipendio o assegno alimentare o di una determinata pensione alla procedura, ma fissa il limite entro il quale (fino a successive modifiche del medesimo decreto) non devono acquisirsi all'attivo le somme che il debitore riceve a titolo di stipendio, assegno alimentare, pensione o guadagno derivante dalla propria attività;

rilevato che i limiti di pignorabilità posti dall'art. 545, co. 3 e 4, c.p.c., non sono applicabili all'esecuzione concorsuale, nella quale trova applicazione la normativa specifica dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII che consente l'acquisizione delle predette somme anche oltre il limite del quinto (v. Cass. 17751/09, Cass. 2939/08 e Cass. 2719/07 in relazione al previgente art. 46 l.f.), essendo rimessa alla discrezionalità del giudice delegato la motivata individuazione dell'entità dell'importo in concreto necessario per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (v. Cass. 6548/2011 in relazione al previgente art. 46 l.f.), fermo restando che, in base alla lettera e alla ratio della normativa in questione, non è consentita l'acquisizione all'attivo dell'integralità delle somme rinvenienti al debitore dalla sua attività lavorativa (v. Cass. 26201/2016 in relazione al previgente art. 46 l.f.);

considerato che il debitore svolge attività di lavoro subordinato presso la [REDACTED] percependo una retribuzione mensile netta di circa € 1.600,00 per tredici mensilità;

tenuto conto della condizione personale del debitore e della sua famiglia e, in particolare, che il nucleo familiare del debitore è formato dalla sua compagna (Silvia [REDACTED]) e da due figli minori (A[REDACTED] e A[REDACTED]), che convivono in [REDACTED]

N.B.

considerato che la compagna ~~Stella C...~~ risulta percepire un reddito mensile di circa € 1.037,21, tenuto conto di quanto percepito annualmente a titolo di assegno unico (€ 4.257,00); ritenuto non vincolante l'importo che la Regione Umbria ha individuato come spesa media mensile delle famiglie, al netto dei costi d'affitto (€ 1.980,68);

ritenuto che non possa esser destinato alla procedura quanto percepito dal debitore a titolo di assegno unico erogato dall'INPS - nel caso di specie quantificato dal liquidatore in € 2.128,50 - in quanto destinato al mantenimento della prole;

ritenuto che il limite di cui all'art. 268, co. 4, lett. b), CCII va stabilito tenendo conto di tutte le circostanze concrete che caratterizzano la condizione personale e patrimoniale del debitore e del suo nucleo familiare, in modo tale da realizzare un equo contemperamento tra le esigenze del debitore e le ragioni dei creditori concorsuali;

considerato che il predetto contemperamento va attuato mediante l'individuazione di una misura che, pur dovendo costituire un premio per l'attività produttiva e reddituale svolta, non può tuttavia (in considerazione della condizione sociale del debitore, connotata anche dall'esposizione debitoria verso una pluralità di creditori concorrenti) determinarsi prendendo a riferimento la retribuzione proporzionata e sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa (secondo il parametro dettato dall'art. 36 Cost.), ma va fissata in un valore intermedio tra tale retribuzione e il minimo alimentare rappresentato dall'assegno sociale (il cui importo, attualmente, ammonta a € 534,41 mensili per tredici mensilità), valore la cui esatta quantificazione deve avvenire, oltre che in base alla condizione personale e reddituale del debitore e dei suoi familiari, anche avendo riguardo all'entità dei debiti concorsuali e dell'attivo distribuibile ai creditori ammessi al passivo (v. Cass. 2939/08; Cass. 17235/02; Cass. 10736/94; nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Udine, 21 maggio 2010, Trib. Locri, 4 gennaio 2001, e Trib. Sulmona, 14 marzo 2000);

ritenuto che, allo stato, non vi è necessità di imporre al debitore una rendicontazione periodica delle somme percepite e delle relative modalità di utilizzo (v. in proposito Cass. 26206/2013);

precisato che il diritto del debitore di percepire e trattenere gli emolumenti di cui all'art. 268, co. 4, lett. b), CCII sussiste prima e indipendentemente dal decreto del giudice che ne fissi il limite, e dall'altro il predetto decreto ha natura dichiarativa ed efficacia retroattiva, rendendo inefficaci i pagamenti eseguiti in favore del debitore oltre il limite con esso determinato (v. Cass. 6999/2015; Cass. 1724/2015; Cass. 18598/2014; Cass. 18843/2012; Cass. 20325/07 in relazione al previgente art. 46 l.f.);

considerato che spetterà, pertanto, al liquidatore intraprendere le iniziative ritenute opportune per il recupero di tutto quanto percepito dal debitore, in eccedenza rispetto al limite determinato con il presente decreto, nelle more tra la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata e l'emissione di tale decreto;

visto l'art. 268, co. 4, lett. b), CCII

fissa

in complessivi € 1.100,00 netti mensili (con autonoma considerazione dell'eventuale tredicesima mensilità) il limite entro il quale gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività non devono acquisirsi all'attivo.

Si invita il liquidatore ad effettuare verifiche periodiche sulle condizioni personali e patrimoniali del debitore e della sua famiglia, segnalando al giudice delegato le eventuali modifiche rilevanti delle stesse al fine di consentire, ove necessario, la conseguenziale rideterminazione del predetto limite.

N.B.

Si comunichi al liquidatore, il quale provvederà a inoltrare il presente provvedimento al debitore,
nonché al datore di lavoro
Terni, 29/11/2024

Il giudice delegato
(*dott.ssa Claudia Tordo Caprioli*)